

P R O G E T T O
 DI RIPARTIZIONE PATRIMONIALE FRA I
 COMUNI DI GORLA MAGGIORE E GORLA MINORE
 proposto dalla
 COMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DUE ENTI

per la
 ESECUZIONE DELLA LEGGE 16 aprile 1916 N. 458

=o=o=o=o=

Relatore: Dott. Angelo Gusmeri

-+o-+o-+o-+o-+o-+o-+-

~~RE~~ Gallarate
 Stab. Tip.-Litog. Carlo Lazzati
 - 1918 -

PREMESSE
 =====

Si premette che con deliberazione 11 dicembre 1911, resa esecutoria, il Consiglio comunale di Gorla Minore, "urgendo promuovere con tutti i mezzi disponibili la separazione dal Comune della frazione di Gorla Maggiore, colla sua erezione in Comune autonomo; sentite le richieste presentate dai Consiglieri di quella frazione, dettagliate in apposito elenco, e pienamente accettate";

Stabiliva di iniziare senz'altro tutti gli atti legali per conseguire la separazione ed erezione stesse.

Le richieste presentate dai Consiglieri di Gorla Maggiore ed accettate dal Consiglio Comunale, erano le seguenti:

26

D

1. - Che la domanda di separazione fosse proposta ed inoltrata dal Capoluogo in relazione ed a termini dell'art. II5 cap. 2 Legge com. e prov. T.U. 21 Maggio 1908 n. 269;

2. - Che al territorio della frazione di Gorla Maggiore fossero conservati i confini, quali alla medesima spettavano avanti la sua aggregazione al Comune di Gorla Minore;

3. - Che il patrimonio comunale, tanto di immobili che di mobili, nonchè i crediti ed i debiti della gestione comunale, venissero divisi in proporzione del numero della popolazione delle due risultanti circoscrizioni, in modo che ad un maggior numero di popolazione corrispondessero proporzionalmente maggiori diritti ed oneri e maggiore patrimonio;

4. - Che venissero nominati due periti tecnici, l'uno a scegliersi dal Comune di Gorla Minore e lo altro dalla frazione di Gorla Maggiore, i quali avessero a valutare le proprietà mobiliari ed immobiliari del Comune, agli effetti della divisione di cui sopra, nonchè le costruzioni, le opere ed impianti pubblici, in attività nelle due circoscrizioni territoriali (impianti elettrici, pompe d'acqua potabile ecc.) allo scopo di determinare i compensi dalla una circoscrizione od Ente, da doversi all'altra, in ragione come sopra del numero della popolazione;

5. - Che in caso di disaccordo tra i due periti fosse arbitro inappellabile tra essi un terzo perito, da nominarsi dal R. Sottoprefetto di Gallarate;

6. - Che venisse, quella sera stessa dell'II Dicembre 1911, delegato un rappresentante dell'ufficio dello stato civile per la frazione di Gorla Maggiore;

7. - Che in deroga al patto 2°, allevrichisete della Fabbriceria di Gorla Maggiore in punto contributo del Comune alla spesa pel castello delle campane, avesse a sopperire unicamente il Comune DI Gorla Minore, senza responsabilità od impegni pel Comune di Gorla Maggiore;

88 - CHE fosse integrata in pendenza delle pratiche della separazione la rappresentanza in Consiglio, della frazione di Gorla Maggiore, provvedendo

per la nomina dei quattro Consiglieri mancanti;

9. - Che il contributo di L. 400 annue, fino allora anticipato dalla frazione di Gorla Maggiore al medico e da pagarsi in seguito, venisse calcolato nelle spese del Comune, agli effetti di che al patto 3° ;

10. - Che fosse rilasciata copia all rappresentanza della frazione di Gorla Maggiore della lista elettorale di detta frazione, e dei capi famiglia, nonché una copia per intero del bilancio comunale;

11. - Che le spese tutte, inerenti e dipendenti dalla separazione, quelle di perizia, di relazione, di copie bilanci e liste di cui sopra, nonché del verbale di seduta, facessero completo carico al Capoluogo.

Le pratiche svolte per conseguire la invocata separazione furono assai lunghe e laboriose; ma alla fine, con la legge 16 Aprile 1916 n. 458, la frazione di Gorla Maggiore era distaccata dal Comune di Gorla Minore e costituita in Comune autonomo (vedere all. 1°, a pag.).

E poiché in forza dell'articolo 2 della legge stessa, il Governo del Re doveva dare le disposizioni per la sua esecuzione, si invitava questo Sindaco a provvedere all'istruttoria relativa sia alla delimitazione territoriale, sia al riparto patrimoniale, con la procedura prescritta dall'art. 47 del Regolamento 12 Febbraio 1911 n. 297, e tenendo presenti le norme contenute nella circolare ministeriale 25 Aprile 1915 n. 15300-34.

o o o

La commissione speciale, nominatasi in seguito ad apposite elezioni e comprendente tre rappresentanti per ciascuno dei due nuovi Comuni, assistita dal Segretario comunale dott. Angelo Gusmeri, (a ciò appositamente designato), ultimava dopo numerose sedute, il proprio lavoro (che venne ritardato da parecchi incidenti imprevisti), concretando due distinti progetti: 1° di delimitazione territoriale; 2° di divisione patrimoniale. Di formare il 1° incaricava l'ing. Camillo Crespi, Sindaco Di Marhate; di stendere in forma di relazione il 2°, il predetto dott. Angelo Gusmeri.

18
D

DELIMITAZIONE TERRITORIALE

=====

Questa non presentava difficoltà di sorta, giacché i due Comuni possedevano già mappe distinte, con confini bene delimitati, prima del 1870 Gorla Maggiore costituendo ancora comune a sé. I confini resteranno tali e quali, e solo si apporrà un termine per la netta demarcazione.

DIVISIONE PATRIMONIALE

=====

Poiché le norme di siffatta divisione vennero già fissate dal Consiglio com. nella seduta ricordata, e poiché le accennate norme ministeriali lasciano libere le parti di adottare criteri anche eventualmente diversi, ne veniva che per la bisogna altro non occorre fare, se non per tenere presenti i patti elencati nella deliberazione consigliare dell'11 Dicembre 1911, in una a quelli che, in seguito, la Commissione speciale avesse creduto eventualmente di adottare.

o
o + o

Ora, si è visto già che il patto 3° di cui alla deliberazione, stabilisce che "il patrimonio com., tanto di immobili che di mobili, nonchè i crediti ed i debiti della gestione comunale, vengano divisi in proporzione del n.° degli abitanti delle due risultanti circoscrizioni, in modo che ad un maggior n.° di abitanti corrispondano proporzionalmente maggiori diritti ed oneri e maggior patrimonio".

Tenuto ora presente che la popolazione di Gorla Maggiore, alla data dell'ultimo censimento ufficiale (del 1911), era di abitanti 2250, mentre quella del resto del Comune era di ab. 3235, e considerato che tali cifre si trovano ad essere fra loro nella proporzione approssimativa di 40 e 60, la Commissione ha creduto bene di adottare senz'altro, a titolo transattivo, la proporzione stessa per il riparto tanto delle attività, come delle passività, il 40% spettando adunque a Gorla Maggiore, ed il 60% a Gorla Minore. E ciò, den-

(5)
D

za fare distinzione tra beni provenienti o non dalla comunione, come sarà meglio chiarito a proposito del riparo di crediti e debiti.

Ma poiché nel biparto patrimoniale avrebbe potuto eventualmente dover cadere anche il risultato della gestione comune del bilancio dopo la data del 1° Gennaio 1915, dalla quale la legge fa datare il distacco di Gorla Maggiore, ecco che un quesito importante da risolvere si affacciava a questo punto alla Commissione: Da che epoca precisamente si sarebbero dovuti far datare gli effetti patrimoniali di tale distacco? Che portata pratica doveva avere la dizione della legge, secondo cui (art. I) " la frazione di Gorla Maggiore é distaccata dal Comune di Gorla Minore ed eretta in Comune autonomo dal 1° Gennaio 1915 " ? - Si rifletta che la legge fu pubblicata solo il 1° Maggio 1916 e che poi, com'era naturale, altra notevole quantità di tempo doveva andare impiegata nei vari incumbenti preliminari e nelle molteplici e laboriose pratiche relative alla sua esecuzione.

Più soluzioni si presentavano adunque per il caso:

1) - O interpretare e seguire la legge secondo la lettera e risalire, così, sino al 31° Dicembre 1914 per cogliere i valori da attribuirsi al patrimonio, seguendo poscia minutamente, d'anno in anno, le singole gestioni finanziarie dei due Comuni, per aggiungere o togliere avanzi o disavanzi, e così trovare le misure definitive dai congruagli finali. - (Ma poiché, all'atto della compilazione degli inventari e della presente relazione (Marzo Aprile 1918) erano già trascorsi degli anni da quell'epoca remota, sarebbe riuscita, quella, un'impresa praticamente impossibile).

2) - Oppure far datare, come verbalmente consigliava la R. Prefettura di Milano, gli effetti patrimoniali del distacco, dal 1° Gennaio 1919, epoca, entro la quale presumibilmente saranno espletati gli ulteriori incumbenti procedurali ed avranno avuto

luogo fors'anco i comizi elettorali per la elezione dei nuovi Consigli.

Ma a siffatta soluzione si opponeva il fatto che dovendosi cogliere il preciso valore patrimoniale dei beni di ciascun Comune in un dato momento, non era possibile che questo momento susseguisse, e per giunta a parecchia distanza, al momento della formazione degli inventarii e della stessa della relazione in dettaglio.

3) - Non restava, per conseguenza, che scegliere una data di partenza intermedia, tale che, pur appartenendo (necessariamente) al passato, fosse, tuttavia la più vicina possibile all'accennato momento, e coincidesse coll'inizio di un nuovo anno finanziario; Tale data non poteva essere che quella del 1° Gennaio 1918.

Che se la Commissione, prevedendo più vicina la fine dei propri lavori e la convocazione dei comizi elettorali, aveva, prima, ed in seguito a risoluzione di analogo quesito posto al Ministero, determinato che quella data fosse invece il 1° Gennaio 1917; e se da quell'epoca, ed in seguito a deliberazione consigliare (resa esecutoria), fecero istituire in Gorla Maggiore un ufficio comunale completo di tutti i servizi; siffatte circostanze non possono influire decisamente sulla questione.

In ogni modo, e nell'ipotesi estrema che la G.P.A. insista nel volere un bilancio unico anche per il 1918, resti sin d'ora stabilito che, fatte salve le risultanze patrimoniali fissate nella presente relazione, i dati patrimoniali di partenza per le due gestioni definitivamente distinte, si dovranno ottenere aggiungendo o togliendo alle cifre indicate per ciascun Comune (1° Gennaio 1918) nell'ALL.° 2° della relazione stessa, le somme risultanti da un eventuale avanzo o disavanzo dell'anno in corso, ripartito secondo la consueta proporzione. La stessa norma valga anche per il caso estremo che la gestione vinca si protragga anche oltre il 1918.

Eccoci ora a passare in rassegna i beni costituenti il patrimonio da dividersi.

BENI IMMOBILI
=====

Come si é già rilevato, la delimitazione di ciò che é territorio non poteva dar luogo a dubbi o difficoltà, già possedendo i due Comuni mappe separate con confini distinti. Ciascuno dei due Comuni conserverà così i beni immobili che trovansi situati nel rispettivo territorio, anche se costruiti e sinora usati nell'interesse promiscuo, come sarebbe il caso del palazzo comunale. Fatti salvi naturalmente i dovuti conguagli.

I beni immobili si distinguono in:

- a) immobili di uso pubblico o demaniali
- b) " " " non pubblico, ossia patrimoniali.

IMMOBILI di uso pubblico. - Comprendono : le strade e piazze; i cimiteri, i pozzi pubblici, le piante che fiancheggiano la Chiesa del Capoluogo.

Quanto alle strade e piazze, esse risultano dagli elenchi prescritti dagli art. 14, 17 e 18 della legge 20 Marzo 1865 All.° F; già distintamente compilati ed aggiornati per ogni comune. Anche il viale al nuovo cimitero del Capoluogo é considerato bene demaniale, e come tale é compreso negli elenchi accennati e perciò escluso, come le strade di uso pubblico, dalla ripartizione patrimoniale.

Quanto ai cimiteri, si potrebbe dubitare, in base ad una moderna teoria, se essi siano o meno inventariabili e quindi soggetti o meno a valutazione economica e perciò a riparto. Ogni questione in proposito viene però nel nostro caso troncata in radice colla considerazione che ogni frazione ha e seguirà a tenersi il proprio cimitero, costruito prima del 1870, prima cioè dell'entrata in comunione. VERO che il Capoluogo ha costruito un proprio cimitero nuovo nel ~~1906~~ 1906. Ma tanto il terreno di questo come la somma necessaria per la costruzione della cinta, vennero espressamente dal defunto sig. Giachino Giacchetti donati al Capoluogo. COL che, resta evidentemente esclusa qualsiasi possibilità di compartecipazione per parte di Gorla Maggiore.

A proposito di cimiteri va osservato che da qualche anno la frazione di Gorla Maggiore aveva insistito perché il proprio cimitero, che è abbastanza angusto, venisse ampliato.

Il Consiglio com. fece allestire un progetto di ampliamento, che importava una spesa di oltre L. 6000. Di fronte alla misura di tale spesa che parve eccessiva venne sospeso il corso della pratica. Insistendo però i rappresentanti di Gorla Maggiore perché, nella impossibilità di effettuare tosto, e cioè in regime di comunione, l'ampliamento richiesto, fosse almeno assegnata al nuovo Comune una congrua somma a titolo di contributo nella spesa da parte del Comune antico, la Commissione, dopo lunga ed animata discussione, e previo apposito quesito al ministero, credette di fare cosa equa, concretando tal somma di L. 1250. Resta inteso che la somma indicata dovrà completamente andare a beneficio di Gorla Maggiore.

Quanto al vecchio cimitero del Capoluogo, pur essendo stato abbandonato da soli 8 anni, secondo che rispose (ad analogo quesito) il Ministero, deve ritenersi diventato bene patrimoniale e quindi inventariabile e ripartibile. Il valore di L. 2475 risulta dall'inventario. Così deve dirsi del vecchio cimitero di Prospiano al quale l'inventario attribuisce il valore di L. 1400.

I pozzi, tutti con pompa idraulica e motore elettrico sono 5 : 2 a Gorla Maggiore, 2 a Gorla Minore ed 1 a Prospiano. Essi vennero costruiti tutti in regime di comunione. Data però la loro natura prevalentemente demaniale, potrebbe dubitarsi sulla loro ammissibilità ad un riparto patrimoniale. La Commissione ritiene equo tuttavia ammetterli al riparto, col valore loro attribuito dal perito inventariante. Il loro valore attuale è di complessive L. 8960, da ripartire come segue e restando intesi che ogni frazione si tiene i propri pozzi:

Gorla Maggiore	-	L. 3760.	-
Gorla Minore	-	L. 3400.	-
Prospiano	-	L. 1800.	-

Quanto alle piante di platano, che ornano il viale del capoluogo, malgrado che esse, contando ben ~~65~~ 65 anni di vita, risalgano molto addietro all'inizio del periodo di regime di comunione (1870), sono tuttavia ammesse al riparto per la norma generale adottata in proposito dalla Commissione.

IMMOBILI patrimoniali. - Vi si comprende la casa comunale (sita nel Capoluogo, e costruita in regime di comunione e cioè verso il 1893), nonché l'impianto elettrico, per illuminazione, forza motrice e riscaldamento, rilevato dal co: dr. Giuseppe Durini nel 1903.

Dall'inventario risulta che il valore della casa comunale, compreso quello del terreno su cui sorge, e dell'orto annesso, è di L. 16000. Tale cifra venne però vivamente oppugnata dai rappresentanti di Gorla Maggiore, i quali sostennero essere il valore di parecchio superiore, tanto più se tenuti presenti (come secondo essi si dovrebbe fare), i valori attuali di beni di tal natura.

Essi rappresentanti incaricarono un tecnico di propria fiducia (l'ing. Alfreda Speroni di Varese-) di stendere una controperizia (non ufficiale) la quale fa ascendere il valore dello stabili a "L. 19853,60".

Sopra tali 2 cifre, (come si vede) notevolmente distanziantisi fra di loro, si è impegnata la discussione vivace di parecchie sedute; e fu anzi questa una delle ragioni che ritardarono il compimento del mandato, assegnato alla Commissione.

I rappresentanti di Gorla Minore - a titolo di transazione - avevano proposto di elevare di L. 1500 il valore attribuito alla perizia Crespi; ma non essendo riuscita la Commissione a mettersi d'accordo sopra in tal punto controverso, e d'altra parte non trovando del caso ricorrere all'opera del terzo perito, ipotizzato nel patto 5° del memoriale più volte ricordato, la Commissione stessa a troncane ogni altro indugio, determina di rimettere gli atti, quali sono, senz'altro alla superiore autorità, per le sue decisioni definitive.

La stessa autorità potrà giudicare anche se o meno ritenere decisiva in argomento la perizia ufficiale stesa dal perito scelto di comune accordo.

Quanto all'impianto elettrico ognuna delle tre frazioni possiede una cabina e linee proprie che verranno da ognuna di esse conservate, fatti salvi i conguagli conseguenti al riparto del valore rispet-

tivo d'inventario, che é il seguente :

Gorla Minore	-	L;	7702
Gorla Maggiore	-	L.	6150
Prospiano	-	L.	4658

in totale - L. 18510

+++++

B E N I M O B I L I

Anche questi si dividono in :

- a) beni mobili di uso pubblico.
- b) beni mobili patrimoniali.

Beni mobili di uso pubblico. - Comprendono tutti gli oggetti e mobili, che arredano le varie aule scolastiche nonché il Municipio e l'ufficio di Stato civile di Gorla Maggiore. Dall'inventariazione peritale, eseguita espressamente agli effetti del riparto, risulta un valore complessivo di L. 9439,60, delle quali L. 6270,90 sono assegnate a Gorla Minore e Prospiano, e L. 3168,70 a Gorla Maggiore. Ciascun Comune si tratterà naturalmente salvi i conguagli, i mobili attualmente posseduti così come si é stabilito di fare per gli immobili.

Quanto al materiale d'archivio, é da osservare che ben poche sono le carte ed i documenti anteriori al 1870, concernenti cioè i due comuni, quando formavano Enti distinti. Una cernita degli atti d'archivio posteriori al 1870, non riuscirebbe né facile né utile, e considerato che quasi ogni pratica venne trattata promiscuamente senza una speciale relazione all'una piuttosto che all'altra frazione. I registri di stato civile sono già divisi e divise sono le Liste elettorali, come pure gli elenchi degli utenti pesi e misure, degli orfani di guerra, ecc.

La frazione, ossia il nuovo Comune di Gorla Maggiore si prenderà, o meglio si tratterà i registri, le liste e gli elenchi che lo riguardano. Sarà cura poi naturalmente di ognuno dei nuovi Municipii di procedere a suo tempo alla compilazione degli indici decennali degli atti di stato civile, nonché all'aggiornamento delle Liste elettorali ecc.; come sarà cura di ognuno di essi di procedere tosto alla compilazione

di nuove liste degli eleggibili a giudice conciliatore, a giurato, a proboviro, a consigliere di Camera di Commercio, ecc.

Per ovvie ragioni, é opportuno che tutto l'intero archivio rimanga a Gorla Minore, salvo sempre in Gorla Maggiore la facoltà di consultare e richiedere copia degli atti.

Per quanto riguarda la raccolta di, Reggi e decreti, nonché di bollini amministrativi e manuali concernenti la pubblica amministrazione, senza assegnar loro un valore patrimoniale (che sarebbe pressoché insignificante), resta stabilito di comune accordo che la raccolta stessa pur restando nel Municipio del Capoluogo, resterà anche a disposizione del Municipio Di Gorla Maggiore, che potrà, servirsene nel modo che crederà migliore, compatibilmente colla stessa facoltà di uso per per parte del Comune di Gorla Minore. Questo potrà anche, in avvenire, affrancarsi eventualmente da siffatta "servitù" di uso, mediante un congruo compenso, da determinarsi.

Beni mobili patrimoniali. - Comprendono una cartella Di Consolidata Italiano 3,50% dell'annua rendita di L.21.-, e portante il n.; 33719 intestata alla comunità di Gorla Maggiore, e proveniente dall'antico Comune di Gorla Maggiore. Il suo valore capitale, sualla base del 4,50% é attualmente di L. 466,66. Il titolo si assegna per sola semplicità al Comuna di Gorla Maggiore; ma del suo valore sarà tenuto conto naturalmente in sede di liquidazione dei conguagli. Fu inavvertitamente, che esso venne omissso nell'inventariazione dell'ing. Crespi.

MUTUI E PRESTITI

Il Comune di Gorla ~~Maggiore~~ Minore tiene acceso soltanto un, vero e proprio, mutuo. E' il debito di L. 8900 verso don Paolo Riganti, proveniente già dal Comune di Gorla Maggiore. Il mutuo ha la seguente origine :

Con vebale 29-6-1878 il Consiglio com. di Gorla Minore deliberava di assumere dal sac. Luigi Lodini un mutuo di L. 8900, onde estinguere altro mutuo passivo, allora scaduto di L. 8965,70, dovuto al defunto don Carlo Mocchetti, dall'intestato allo-

ra Comune di Gorla Maggiore. E ciò, in base all'istromento di ricognizione di debito del 19-I-1863 a rogito Travelli, e dell' II-2-1868 a rogito Locati, di cessione dell'originario credito già professato da Clara Tori in forza dell'altro istromento 18-I2-1861, a rogito Ferrario.

Il credito veniva poi ceduto, con rogito Durini del 20-6-1896, all'attuale creditore don Paolo Riganti.

Fu specialmente a proposito di un tal debito, che si é accesa la più (discuss) viva discussione tra i membri della Commissione, sostenendosi dagli uni che a tenore del patto 3° del ricordato memoriale, il debito stesso dovesse andar ripartito secondo l'adottato criterio della popolazione, ed appellandosi, ed appellandosi gli altri, oltreché alla letterale interpretazione del patto in parola, anche alle norme ministeriali, dettate sull'argomento, e secondo le quali, parrebbe che nel riparto dovessero cadere soltanto le attività e le passività formatesi durante la comunione.

Il quesito che da principio la Commissione si era posto, era precisamente questo:

" Dovranno le attività e le passività, che erano proprie di ognuno dei Due Comuni prima della loro unione, cadere nel riparto, o dovranno piuttosto venir riprese da ciascuno di essi, come se mai fossero cadute in comunione ? ".

La Commissione, per potersi pronunciare in merito, e poiché il verbale della seduta consigliere del 12 Dicembre 1911, che pose i patti del distacco, accenna soltanto a viva discussione avvenuta, senza precisare quale fosse stata in proposito la volontà dei deliberanti, prende in esame bilanci, conti e deliberazioni dal 1896 in poi, nonché il Decreto Reale del 9 Giugno 1870; col quale vengono riuniti i tre comuni, (prima divisi) di Gorla Maggiore, Gorla Minore e Prospiano.

E per quanto non risulti documentalmente ed unicamente provata l'intenzione di riunire oltreché la gestione delle entrate e delle spese, anche i separati patrimoni, la Commissione ritiene unanime che tale intenzione ci fosse, e che pertanto at-

tività e passività anteriori allo stato di comunione debbano soggiacere al riparto secondo il criterio proporzionale stabilito dal patto 3° del memoriale deliberato dal Consiglio Com. l'II Dicembre 1911. In siffatta opinione la Commissione é entrata avendo sott'occhio i seguenti atti :

I) deliberazione del Consiglio Com. di Gorla Maggiore in data 2è Giugno 1869 colla quale, deliberandosi l'unione al Comune di Gorla Minore (unione che é poi avvenuta l'anno successivo), si pone come condizione che " il patrimonio di entrata ed uscita si fonda con quello degli altri Comuni, onde sia meglio semplificata l'Amministrazione ";

II) deliberazione consigliare 15 Aprile 1886 colla quale si accoglie la domanda della maggioranza dei contribuenti del Capoluogo per la separazione del patrimonio e delle spese " dalla frazione di Gorla Maggiore ". Se si parla di separazione di patrimonio, ciò dovrebbe significare che esso era stato prima riunito. Alla detta deliberazione fu peraltro negato il visto di esecutorietà; ragione in più che farebbe ritenere il patrimonio aver continuato a rimanere unico ed indiviso, come all'atto della riunione dei Comuni.

In siffatta opinione la Commissione volle poi ritenersi confermata dall'esame del conte patrimoniale predisposto dall'Ufficio di Segreteria nell'Ottobre 1912, e destinato a dimostrare alla Deputazione Prov. (che lo richiedeva), quale presumibilmente sarebbe stato il riparto delle attività e passività dei due nuovi comuni. Gli é appunto anche secondo un tale riparto che i debiti degli antichi comuni avrebbero dovuti andar divisi seguendo il criterio della popolazione. Il Segretario, a questo punto, fa osservare però che l'accennato conto non poteva avere che un valore indicativo, giammai giuridico; e ciò sia per la fonte da cui emanava, sia per lo scopo cui era diretto. Ma ciò nonostante, come detto, la Commissione deliberò unanime di far cadere i voti

nel riparto proporzionale accennato anche i debiti che ognuno dei Comuni, antichi ebbe a portare nella comunione, restando intesi che nel riparto medesimo avesse a cadere però, come già si è visto, anche la cartella di rendita N. 33719, già ricordata, ed intestata alla Comunità di Gorla Maggiore.

o o

Colla Cassa D.D. P.P. il Comune ha in corso le pratiche per un mutuo di L. 51500.- destinato a far fronte alla spesa per la costruzione di un impianto d'acqua potabile. Le pratiche erano giunte anzi al punto definitivo della accettazione del mutuo (ch'era stato concesso con R.D. del 20 Giugno 1915), fatto con deliberazione consigliare 14 OTTOBRE 1915.

Senonché, in cospetto dell'ehorme rincaro dei prezzi dei materiali di costruzione, verificatosi in quel torno di tempo e persistente tuttora, il Consiglio Comunale decise di sospendere il corso delle ultime formalità per ottenere dalla cassa D.D. P.P. la somma mutuata

Ma pur dovendosi nel frattempo dare edecuzione alla legge che costituiva Gorla Maggiore in Comune autonomo si rendeva necessario chiedere la scissione del mutuo, destinandone una partex a Gorla Maggiore ed una parte all'altro Comune. La cosa riusciva tanto più facile inquantoché si trattava già di 2 impianti separati, con spesa ~~xixx~~ distinta.

Fu così che la Direzione della C.C. D.D. P.P., appositamente ufficiata ripartì il mutuo originario nel modo seguente:

Comune di GORLA MINORE

Parte del Mutuo con int. 4%	L. 3975,73	--ann. L.	209,52
" " " senza "	" 27524,27	--ann. "	773,52

totale ... "	31500.+"	983,04

Comune di GORLA MAGGIORE

Parte del Mutuo con int. 4%	L. 2524,27	--ann. L.	133,02
" " " senza "	L. 17475,73	--ann. L.	491,10

totale... "	20000.+"	624,12

Il fatto della sciissione del mutuo ha reso, naturalmente inefficace la prima accettazione integrale del mutuo stesso. Non appena costituiti i due nuovi Consigli comunali essi dovranno fare una nuova accettazione del mutuo, ognuno per la parte che lo riguarda; dopo di che, dovranno venir rilasciate le necessarie delegazioni sulla sovrimposta.

Ma, per quanto rilevato, il mutuo di che trattasi, non si può dire che, allo stato delle cose, esista in senso patrimoniale e quindi nei riguardi del riparto che si va a formare.

ALTRI ONERI E PASSIVITA'

Sul Comune riunito grava attualmente un censo di annue L. 132.99, corrispondenti (sulla base del 4%) ad un capitale di L. 3324.75, a favore degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano. Il censo ha origine da un mutuo contratto, con rogito Besozzi del 12 Giugno 1631, dal Sindaco del tempo, il quale trovandosi a dover pagare dei soldati di stanza nel Comune, e, sembra, dovendo anche riscattare un debito precedente a tasso oneroso si rivolse ai Fratelli Terzaghi, dai quali ottenne il danaro, ed a favore dei quali venne così costituito, a carico della Comunità dei beni dei privati di Gorla Minore, l'annuo censo di Imperiali L. 350.- sopra un capitale di Imperiali L. 50000 pari ad austriache L. 4413.79 (Capitale questo, che in una perizia degli Ingg. Tettamanti e Calvi del 20 settembre 1852, venne valutato in austriache L. 4419.46).

Il Censo passò poscia, per devoluzione ai Moghi Pii nominati.

Per la massima adottata si stabilisce che tale passività resti accolta al Comune di Gorla Minore, salva quota di conguaglio a carico del Comune di Gorla Maggiore.

o
o o

Quanto al riparto della somma annua di L. 400.- pagata per tre anni consecutivi (dal 1911 al 1913) da da alcuni frazionisti di Gorla Maggiore al medico condotto Dott. Giulio Vallenzasza a titolo di integrazione di stipendio, e che, secondo il patto 9° del noto memoriale, dovrebbe appunto cadere nel riparto, si solleva qualche dubbio specialmente in cospetto della

grande imprecisione che affetta gli atti relativi alla nomina del medico ed allo stipendio da corrispondergli. Ma tuttavia la Commissione passando sopra a tale circostanza dichiara unanime di andar paga del chiaro disposto del patto riassunto e determina di ripartire senz'altro la somma indicata, ribadendo solo la condizione che la tangente passiva pertocante a Gorla Minore a Gorla Maggiore non abbia già a rientrare nel patrimonio degli oblatori privati, ma bensì in quello del nuovo Comune di Gorla Maggiore.

Resta, per quanto riguarda le passività, da ricordare il contributo annuo consolidato, dovuto dal Comune allo Stato per le spese dell'istruzione elementare.

Tale contributo venne stabilito a far tempo dal 1° Gennaio 1915 in L. 10494,90 complessive. Colla scissione del Comune antico, resta scisso naturalmente anche tale contributo, che, secondo quanto viene comunicato dall'autorità scolastica, va così ripartito:

Gorla Minore L. 6474,98.-

Gorla Maggiore L. 4019,92.-

o o o

Credesi sia qui il luogo più opportuno per accennare ai cosiddetti

P R E C A R I I,

ossia concessioni precarie, trattandosi rispettivamente di oneri e diritti (a seconda che siano passive od attive), che in certa misura e sotto certi aspetti possono ritenersi capaci di diminuire od aumentare il valore capitale, e quindi patrimoniale degli immobili, che essi affettano.

Poiché tuttavia quelli fra i precarii, che hanno un valore patrimoniale, sono già stati inventariati, così se si fa, ora, seguire l'elenco completo dei precarii, tanto attivi come passivi, resta inteso che un tale elenco non potrà avere che un valore indicativo, ed i valori nominali indicati a fiabco di ognuno di essi andranno naturalmente esclusi dal riparto.

Precarii Attivi.- Sono 5, dai quali però va senz'altro eliminato quello relativo all'infissione di pali da parte della della "Società Telefona Olonese" (L. 10.- annue), sua perché trattasi di una Società

ormai in via di liquidazione, sia perché é assai dubbio che la attuale giurisprudenza consenta che si abbiano a ~~no~~ colpire con gravezza continuative servizi di carattere eminentemente pubblico, come quello di che trattasi.

Restano i 4 precarii attivi :

1. - Colombo Giuseppe di Busto Arsizio (dal 13 Novembre 1905) riguardante la posa di linea telefonica sulla strada Prospiano-Cislago (L. 5.- annue; valore nominale L. 100).

2. - R. Collegio Rotzondi (dal 1 Ottobre 1905), riguardante l'attraversamento con tombino della strada ai Molini di Gorla Minore (L. 2.- annue; valore nominale L. 40.-).

3. - Bonza Paolo fu Angelo (dal 10 Ottobre 1905), riguardante l'attraversamento della strada per Olgiate Olona (L. 5. - annue ; valore nominale L. 100. -)/

4. - Telefoni Stato (Direzione di Legnano) (dal Marzo 1909), riguardante infissione paki telefonici in Gorla Minore e Prospiano (L. 6,75, annue; valore nominale L. 135. -).

Precarii Passivi. - Sono i seguenti 8 : (verso :)

1. - Consorzio Fiume Olona, per uso pubblica lavandería in Gorla Minore. Canone annuo L. 8.- Valore nominale L. 160 .- (Dal 4 Febbraio 1893).

2. - Gussoni Felice, a cui successe Pollini Santo per apertura nel di lui muro, allo scopo di far funzionare il peso pubblico in Gorla Minore. Canone annuo L. 1.- Valore nominale L. 20.- ~~(dal 28 Aprile 1893)~~. (dal 28 Aprile 1893-).

3. - Contessa Carolina Candiani per uso pubblica lavanderia in Prospiano. Canone annuo L 10.- valore nominale L. 200.- (dal 1 Novembre 1903).

4. - Nobil Casa Casati di Gorla Maggiore per apertura finestra nel muro ove provasila pompa di Via Cavour. Canone annuo L. 2.- Valore nominale L. 40. - (dal 31 Marzo 1900).

5.- Cotonificio di Sobiate Olona per uso lavanderia in Gorla Maggiore. Canone annuo L. 2.- Valore nominale L. 40.- (dal 28 Aprile 1913-).

6.- R. Collegio Rotondi per estrazione ghiaia. Canone annuo L. 15.- valore nominale L. 300. - (dal 15 Maggio 1915-).

7; - Nobil Casa Casati per estrazione ghiaia. Canone annuo L. 15. - Valore nominale L. 300.- (dal 15 Maggio 1915).

8; - Luogo Pio Raimondi per estrazione ghiaia.

Canone annuo L. 15.- Valore nominale L. 300.- (dal 15 Maggio 1915).

L'elenco suesposto contiene già la indicazione di quali precarii saranno devoluti a Gorla Maggiore e di quali a Gorla Minore.

Si fa cenno qui, per maggior completezza ed a titolo indicativo di altre due convenzioni precarie, rispettivamente in data 9 Agosto 1909 e 13 Settembre 1911: la I° riguardante il Comune e l'Amministrazione Dell'Asilo S. Carlo, ed avente per oggetto di regolare la condizione giuridica del muro che divide le proprietà su cui sorgono da una parte, il, Municipio e dall'altra il detto Asilo; la II° tra il il Comune e la ditta OGna - Gandiani, e riguardante il permesso di infiggere nel muro di questa (Stabilimento Tessitura) 4 mensole a sostegno di un tratto della conduttura elettrica comunale.

L'una e l'altra convenzione esimono le parti contraenti da qualsiasi pagamento di Canone.

o o o

Sommando ora adunque tutte assieme le vere e proprie passività afficienti il patrimonio dell'intero Comune si ha il seguente risultato:

Debito verso Don Paolo Riganti	L. 8900.-
" (capitale) verso gli Orfanotrofi, ecc.	" 3324,75
" per integrazione stipendio al Medico Dott. Valenzasca (già pagato, ed ora da ripartire) ?	" 1200.-
	<hr/>
in totale	L. 13424,75

Ma poiché il risultato finale della gestione dell'anno finanziario 1917, deve entrare come coefficiente del patrimonio da sottoporre a riparto é necessario od almeno opportuno far precedere al quadro del riparto stesso la indicazione del risultato finale medesimo.

Ecco dunque la

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 1917,
quale risulta dal consuntivo approvato dalla giunta
Municipale :

Pagamenti	L.	70746,57
Deficit Cassa 1916	L.	7600,15
Totale Uscita al 31 Dicembre 1917		<u>78346,72</u>
Riscossioni	L.	72653,66
Disavanzo Cassa		<u>5693,06</u>
Residui attivi	L.	747,95

Disavanzo d'Amministrazione 4945,11

Non vi erano al 31 Dicembre 1917, residui passivi.
I residui attivi appartengono all'anno 1917 e
provengono dalla riduzione del canone annuo d'abbona-
mento al dazio consumo, concessa come più sopra si é e-
sposto senza che però sia ancora stato trasmesso alla
Esattoria Comunale il relativo ordinativo di riscossio-
ne.

Va testo ricordato a proposito di residui attivi,
che nel corso dell'anno 1918 sarà liquidata anche la somma
spettante al Comune per compartecipazione alla tassa
sulle automobili. Appunto perché tale liquidazione non
era ancora stata fatta alla data della presente relazio-
ne la somma non si é potuta indicare fra i residui atti-
vi.

La ripartizione così del disavanzo o deficit di cas-
sa come dei residui attivi si fa secondo la consueta
proporzione del 60 e 40%, ottenendosi il seguente ri-
sultato :

	Gorla MIN.	GOrla MAGG.
Deficit Cassa L. 5693,06	L. 3415,84	L. 2277,22
residui attivi " -747,95	" 448,77	" 299,18
Disavanzo d'Amm. 4945,11	" 2967,07	" 1978,04

°°

Ed eccoci ora alla

ASSEGNAZIONE DEI VARI ELEMENTI PATRIMONIALI:

Riassumendo il patrimonio soggetto a riparto fra i
due nuovi Comuni risulta così composto :

I M M O B I L I :

a) esistenti nella frazione di Prospiano	L.	7858.-
b) " " " " G. Minore	"	33577.-
(compreso il plus valore della casa comun. in L. 1500);;		
c) esistenti nella frazione di G. Magg.	"	9910.-

	in totale	L. 51345.-

M O B I L I :

a) esistenti nella frazione di Prospiano	L.	1271.-
b) " " " " G. Minore	"	4999,90
c) " " " " G. Maggiore	"	3168,70

	in totale	L. 9439,60

Aggiungendosi ora il valore capitale della cartella di rendita ~~XXXXXXXX~~ N. 33719, (stata omessa in inventario), in L. 466,66, si ha un totale complessivo in beni immobili e mobili di L. 61251,26 delle quali applicandosi la consueta proporzione spettano:

- L. 36750,76 a GORLA MINORE e
- L. 24500,50 a GORLA MAGGIORE.

Ma poiché si assegnano a Gorla Maggiore :

Immobili per	L.	9910.-
Mobili per	L.	3653,36 (L. 3168,70 + 466,66)
e quindi in totale	L.	13545,36
mentre gli spettano	L.	24500,50
esso viene a restare creditore di	L.	10955,14
Aggiungendovi la somma di	L.	1250.- per mancato ampliamento cimitero

si ha un totale complessivo di	L.	12205,14
		=====

Ma poiché i debiti liquidi da ripartire col noto criterio aritmetico ammontano complessivamente a L. 13424,75, dei quali spetterebbero

- L. 8054,85 a Gorla Minore
- e L. 5369,90 a Gorla Maggiore;

e poiché quest'ultimo si assume invece come si é

visto, l'intero debito di L. 8900 verso il Don Rigan-
ti, ne viene che esso per questa via, deve essere ac-
reditato di altre

L. 3530,10 che aggiunte alle precedenti

L. 12205,14 formano un totale suo credito

di L. 15735,24 verso il Comune di Gorla Minore, il
quale si impegna a soddisfarlo in 5 annualità uguali
a partite dal 1920.

Si riporta in allegatto il riassunto dello sta-
to patrimoniale suâa scœrta del quale ciascun Co-
mune provvederà, alla compilazione degli inventarii,
secondo le norme ed i moduli ministeriali.

ENTRATE ED ONERI
=====

di bilancio, di carattere più o meno continuativo
e straordinario.

Poiché come si é visto col 1° Gennaio 1918 i
due Comuni devon ritenersi divisi oer patrimonio e
per gestione di bilancio, va accennato fugacepente
a certex entrate ed a certi operi, che sino al 31
Dicembre 1917 affettavano promiscuamente i due Comuni
ma che d'ora innanzi dovranno : o scindersi nella
dovuta proporzione, o venire assegnati per intero
ad uno solo dei due Comuni stessi.

Entrate effettive.- Resti qui tacitamente ri-
chiamato quanto ebbesi ad esporre circa i precarii,
attivi e passivi che, oltre ad affettare in un sen-
so o nell'altro, il patrimonio, costituiscono anche
un'entrata od un onere di bilancio.

Il concorso governativo per l'abolizione del dazio
sui farinacei é corrisposto, come é noto nella mi-
sura di 7 decimi (trattandosi di Comune aperto)
del provento lordo del dazio cessato; e ciò secondo l
la legge 2° Gennaio 1906 n. 25. Fino a tutto il
1917, tale concorso fu, per l'intero Comune di L. 924.

Non sapendosi trovare un migliore criterio diverso
ed il Ministero delle Finanze non avendo ancora riesp
sposto ad apposita interpellanza rivoltaagli, si a-

Per quanto concerne l'assicurazione contro gli incendi, é tutt'ora in corso un contratto con la Compagnia "L'Union" di Genova, che andrà a scadere col 29 Settembre 1918, e che si rinnoverà tacitamente per altri 10 anni, non essendo stato disdettato 6 mesi prima della scadenza?

Esso riguarda la casa comunale ed importa un onere annuo di L. 12,55. La polizza verrà trattenuta dal Comune di Gorla Minore, al quale viene assegnata la casa, sede del Municipio.

Per la manutenzione stradale, che sino a poco tempo fa, era data in appalto, e che ora é condotta in economia, si provvede con l'opera di due stradini, pagati a salario: uno per Gorla Maggiore, e l'altro per Gorla Minore e Prospiano. Questo oggetto non dà luogo adunque a riparto di spese. Ogni Comune si manterrà, se crederà, il proprio stradino o provvederà, secondoché suggeriva il tecnico, a nuovo appalto.

Per quanto infine riguarda la manutenzione dell'impianto elettrico e delle pompe idrauliche, si osserva che col 31 Dicembre 1917 sono scaduti i 6 distinti contratti d'appalto stipulati con :

- Calvenzani Antonio per Gorla Maggiore
- Buzzi Giovanni " " Minore
- Combo Romeo " Prospiano

Ma poiché essi contratti non vennero disdettati con lettera 3 mesi prima della scadenza, s'intendono rinnovati per un altro anno alle stesse condizioni, e cioè col seguente onere complessivo:

- Gorla Minore e Prospiano - L. 1480.-
- " Maggiore - L. 800.-

Tutt'ora in corso (e precisamente sino al tutto il 1922) evvi anche il contratto per la gestione dell'Esattoria Comunale: contratto che venne stipulato con effetto dal 1° Gennaio 1913 e con un aggio a favore dell'esattore, di L. 0,73 per ogni 100 L. di riscossioni.

Col 1° Gennaio 1918 L'Esattrice sig. Giacchetti Erontini Paolina, che risiede in Gorla Minore vi fa servizio distinto per i due Comuni in base a rudi, ormai distinti, di entrata e di spesa. Ogni comune continuerà a contribuire, per tutta la durata del contratto, l'aggio di L. 0,73 sulle proprie entrate esclusi i servizi puramente e semplicemente di cassa.

Spedalità. - Nulla rimaneva insoluta al 31 Dicembre 1917, di quanto era dovuto per spedalità consumate al Nosocomio ~~di Gorla~~ Maggiore di Milano od in Istituti da esso dipendenti. Si vuol dire che tutti i conti pervenuti, anche dopo il 1917, ma relativi a decorso prima del 1° Gennaio 1918, vennero liquidati e pagati. Ma se si fa qui cenno all'argomento delle spedalità, si è per la questione dei cosiddetti deficitis, che, per non dire di altri aspetti, si presenta tanto molesta e ingombratrice per le contabilità comunali.

E' noto come L'Ospedale Maggiore di Milano venuto a trovarsi presso da un disavanzo enorme, ha dovuto adire le vie legali perché fosse riconosciuto il suo diritto alla integrazione, per parte dei Comuni ammessi alla sua Beneficenza, delle diarie, già da essi pagate per ogni degente. L'Autorità Giudiziarria gli diede ragione; ed ora esso si fa a ripetere integrazioni relative anche ad anni ormai remoti.

Poiché adunque col 31 Dicembre 1917 non poteva dirsi che ogni debito dell'antico Comune fosse da ritenersi completamente tacitato, e nel lodevole desiderio di sbrigliare la contabilità 1917 da ogni residuo passivo, ci si rivolse nel corrente mese alla Presidenza degli Istituti Ospitalieri perché volesse comunicare l'entità del debito dipendente dagli accennati deficitis.

Ma alla data della presente relazione nessuna risposta ~~era~~ ancora pervenuta. Si è dovuto quindi rinunciare a tener conto in essa del debito medesimo.

Vorrà dire adunque che il debito ancora imprecisato, verrà tramandato ai due nuovi Comuni, i quali lo ripartiranno a suo tempo secondo il consueto criterio aritmetico del 40 e 60%.


Veramente secondo i due pareri 28 Maggio 1899 e 11 Settembre 1907 del Consiglio di Stato una frazione costituendosi in Comune a sé viene a trasfondere in questo tutti i diritti e gli obblighi preesistenti, e fra essi l'obbligo relativo alla spese di spedalità degli aventi in sé il domicilio di soccorso. Si dovrebbe quindi a suo tempo fare una discriminazione tra gli aventi il domicilio di soccorso a Gorla Minore e gli aventi lo stesso domicilio a

Gorla Maggiore. Ma poiché gli Istituti Ospedalieri di Milano hanno, già in altre occasioni, declinata la richiesta di specificare, per ogni malato l'appartenenza a questa od a quella frazione di uno stesso Comune, così si rende tanto più evidente la necessità di attenersi anche qui al citerio generale di riparto.



SPESE PER LE PRATICHE DI ESECUZIONE DELLA LEGGE

Resta bene inteso che, conformemente al patto II° del più volte ricordato memoriale, le spese tutte, inerenti e dipendenti dall'esecuzione della legge, che distaccava Gorla Maggiore, erigendolo Comune a sé (compreso quindi il compenso dovuto al Segretario della Commissione, anche per gli atti e le pratiche da lui svolte prima della legge conclusiva), faranno carico al Comune di Gorla ~~Maggiore~~ Minore, il quale curerà di fare apposito stanziamento nel proprio bilancio.



P E R S O N A L E

Pria di chiudere la presente, occorre far un cenno particolare del personale, che è come il motore della macchina amministrativa, e lo sarà pure quando i due Comuni saranno completamente costituiti in autonomia.

Il Personale che presta attualmente servizio e che è disciplinato da Regolamenti e capitolati speciali, è il seguente:

- un Segretario
- un messo scrivano per Gorla Minore
- un messo per Gorla Maggiore
- un medico per Gorla Minore che fa provvisoriamente servizio anche per la condotta di G. Maggiore?
- una levatrice per Gorla Minore
- una levatrice per Gorla Maggiore
- un necroforo-bidello-guardia per Gorla Minore
- un necroforo-stradino-bidello per Gorla Maggiore
- uno stradino per Gorla Minore
- un veterinario consorziale con residenza a Fagnano Olona.

Godono dell'assoluta stabilità soltanto il Segretario, il medico (per Gorla Minore) nonché le due levatrici.

Per quanto riguarda la posizione giuridica del per-

sonale indicato, in seguito allo smembramento dell'antico Comune vi sono opinioni discordi, sia nella giurisprudenza, sia nella dottrina amministrativa. Secondo un recente parere dell'Orlando "i Comuni succedenti all'antico, nel procedere a regolare suddivisione, possono anche disporre interno alla sistemazione degli impiegati; ma se i Comuni ^{non} intendesse di ciò fare, non può negarsi nell'impiegato un'azione patrimoniale di indennità. Né vi è alcuna difficoltà ad ammettere che tale azione possa rivolgersi contro tutti i Comuni successori del primo, perché ormai non si dubita che in caso di formazione di nuovi Comuni, si verifichi una speciale maniera di successione così nei diritti come negli obblighi dei Comuni precedenti. Un contratto dell'antico Comune per quanto risoluto dal fatto della suddivisione, può ben lasciare obblighi conseguenti; e questi passano come tutte le altre obbligazioni nel patrimonio dei Comuni successori". Lasciando a chi di competenza il deliberare su altre soluzioni la Commissione propone frattanto che tutto il personale attualmente alle dipendenze dell'intero Comune (tranne quello ora adibito esclusivamente alla frazione di Gorla Maggiore) passi alle dipendenze del nuovo Comune di Gorla Minore, conservando gli stessi diritti, ora goduti.

Prospettata alla Commissione la questione della formazione di un Consorzio Medico e di Segreteria con Gorla Minore, i rappresentanti di Gorla Maggiore dichiarano per conto proprio di insistere nel volere un proprio medico ed un proprio Segretario e quindi nell'escludere il Consorzio con Gorla Minore. Fatte salve naturalmente le definitive determinazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una volta formati.

Provvisoriamente però, e cioè sino a tali determinazioni il Comune di Gorla Maggiore si servirà del Segretario, del Medico e del messo-scrivano di Gorla Minore salvo un congruo compenso da stabilirsi con ciascuno di essi; e ciò a far tempo dal 1° Gennaio 1918.

Va tenuto presente per quanto più specialmente riguarda il Segretario, che, secondo il parere 30 Settembre 1911 del Consiglio di Stato (che fece richiamo all'art. 112 - ora 117 - del T.U. della legge com. e prov.) "per giovare dell'opera di

un solo Segretario i Comuni possono prendere accordi senza che sia indispensabile istituire un vero e proprio Consorzio".

Per l'altro personale ogni Comune manterrà quello che gli é assegnato e speciali accordi verranno presi pel Comesso daziario.

Non é il caso di parlare del personale insegnante delle scuole elementari comunali, dal momento che esso, col passaggio delle scuole stesse all'Amministrazione scolastica provinciale, dipende unicamente dallo Stato.

o

o o

Tali sono le proposte che la Commissione dei Rappresentanti di Gorla Minore e Gorla Maggiore fa in ordine all'incarico ricevuto, che crede di avere assolto nel modo migliore.

Resta inteso naturalmente che la relazione di stima stesa dall'ing. Camillo Crespi in data 25 Marzo 1918 deve intendersi far parte integrante della presente relazione.

Gorla Minore, 20 Aprile 1918

La COMMISSIONE

GALMARINI MARTINO

Don DAVIDE ROSSI

STEFANO ROSSI

VAGO GIULIO

Dott. GIACCHETTI ~~XXXXXXXX~~ POMPEO

BANFI ERNESTO

Il Segretario-relatore Dott. A. Gusmeri

Segretario del Comune.

All^o. 2^o

Consistenza Patrimoniale al 1^o Gennaio 1918

Attività

Beni Immobili	Comple.	G. MIN.	G. MAGG.
Palazzo municipale ed abit. Segretar. L.	17500.-	17500.-	-
Pozzi interterritorio G. MIN. e PROS.	8960.-	5200.-	3760.-
id. id. G. Magg.			
Piante di platano lungo la via Munic. in G. Minore	700.-	700.-	-
Cimiteri soppressi in G. MIN. e PROS.	3875.-	3875.-	-
Pesa pubblica in G. MIN.	1800.-	1800.-	-
Impianto elettrico di tutte e tre le frazioni	18510.-	12360.+	6150.-
Beni mobili			
Oggetti diversi, arredi, suppellettili	9439,60	6270,90	3168,70
Valori e crediti diversi			
Titoli di R? e P.	466,46	-	466,66
Cediti p. residui attivi	747,95	448,77	299,18
Crediti p. Conguagli(a pareggio)	15735,24	-	15735,24
totale delle ATT. L.	77734,45	48154,67	29579,78

34
D

(Continua ALL. 2°)

Consistenza patrimoniale al 1° Gennaio 1918

Passività

	Compless.	G. MIN.	G. MAGG.
Mutui e prestiti			
Versò don Paolo Riganti al 4,50% L.	8900.-	-	8900.-
Annualità passive			
Censo a favore degli Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio in Milano L.	3324,75	3324,75	-
Debiti diversi			
Debiti per congruagli(a pareggio) "	15735,24	15735,24	- -
Disavanzo di Cassa L.	5693,06	3415,84	2277,2
totale delle PASS.	33653,05	22474,83	11177,2

1913 13/11

VITTORIO EMANUELE III°

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto la legge 16/4/1916 N° 458 che staccava dal Comune di Gorla Minore e Costituiva in Comune autonomo la frazione di GORLA MAGGIORE, autorizzando con l'art.2 il Governo a provvedere all'esecuzione della legge stessa ;

Visto il progetto di delimitazione territoriale con le relative piante topografiche redatte dall'ing. Camillo Crespi e vistati dall'ing. Capo del Genio Civile;

Visto il certificato di seguita pubblicazione di detto progetto e piante topografiche per 15 giorni nell'albo dei due Comuni;

Viste le deliberazioni 12/8/ = e 4/9/1918 con le quali il Consiglio Provinciale di Milano e la Giunta Prov. Amministrativa esprimono rispettivamente parere favorevole al progetto stesso;

Visto il progetto di reparto patrimoniale redatto dal dott. A. Gusmeri ed approvato in data 20/4/18 dalla Commissione dei Rappresentanti dei due Comuni con le modifiche deliberate il 2/5/1919 ;

Visto la decisione 2/7/1919 N° 12828 con la quale la Giunta Prov. Amm. dà parere favorevole al reparto patrimoniale ed alle modifiche secondo sopradetto; Sentito il parere del Consiglio di Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

ART°1) La delimitazione territoriale ffa i due Comuni di Gorla Maggiore e Gorla Minore è stabilita in conformità delle piante topografiche in data 1/11/1917 redatte dall'ing. Camillo Crespi-Baldi e vistate dall'ing. Capodel Genio Civile. Dette piante vidimate e d'ordine ns. dal Ministro proponete faranno parte integrante del presente decreto.

ART° 2) Per attività e passività del vecchio Comune di Gorla Minore saranno ripartite fra i due Comuni di Gorla Maggiore e Minore secondo il progetto redatto dal dott.A.Gusmeri ed approvato in data 20/4/1918 dalla Comm. dei Rapp. dei 2 enti colle modifiche deliberate il 2/5/1919

ORDINIAMO

Che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DATO A ROMA 13/11/1919

F.TO VITT. EMANUELE = CONTROFIRMATO MITTI

Municipio di Gorla Minore

2 Maggio 1919

1919 2/5 =

La Commissione sottoscritta riunita nella forma di legge nel locale Municipio e nella data sopraindicata, coll'assistenza del Segretario Relatore, pure sottoscritto, ha adottato la seguente deliberazione:

"Vista l'ordinanza del 9/4/1919 N°936= 6760 della G.P.A. di Milano ;
" Ritenuto come allo stato delle cose altro non resta a fare che prendere atto, accettandola, della conclusione a cui pervenne il membro della stessa Giunta Prov. Amm. che eseguì il sopralluogo e che ebbe a ritenere essere il prezzo del palazzo comunale di L.19.000.==
ad unanimità di voti delibera di accettare il prezzo medesimo e di far introdurre le seguenti conseguenziali variazioni a pagg. 40 + 41 della Relazione a stampa dott. Gusmeri :

ATTIVITA'

CREDITI PER CONGUAGLI Compl.	G.Min.	G.Mag.
	16335.24	16335.24
TOTALE ATTIVITA'	79834.45	49654.67 30179.7

PASSIVITA'

Debiti per conguagli	16335.24	16.335.24	====
Totale passività	34253.05	25.075.83	11177.2

WXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWX

Letto confermato e sottoscritto :

La Commissione
M. Galmarini = Stefano Rossi
Banfi Ernesto = Vago Giulio
Dante Rossi = Pompeo Giaccheri

IL segret. Gusmeri.

WXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWXWX

12/9 1918 LA SOTTOPREFETTURA DI GALLARATE comunicava che con deliberato del 12/8 La Giunta Prov. Amministrativa con provvedimento 4 Sett.

12/8 1918 N° 1675 ha espresso voto favorevole sul progetto per la divisione territoriale dei Comuni di Gorla Minore con Prospiano e Gorla Maggiore, sollecitando inoltre la divisione patrimoniale.

Il Comune di Gorla Minore faceva presente che la divisione patrimoniale era pure definita salvo la controversia circa il valore da dare al Palazzo Comunale di Gorla Minore dando mandato al Sottoprefetto per la definizione inappellabile della stessa in via di Ufficio;==

18/12 1918 Tra il rappresentante del Comune di Gorla Maggiore sig. Galmarini Martino e quello di Gorla Minore sig. Cattaneo Carlo si provvedeva alla posa dei termini dei due Comuni (nella facciata esposta a mezzanotte di detto termine portava il millesimo 1917)

2/5 1919 Finalmente si raggiungeva l'accordo definitivo e la Commissione sottoscriveva l'atto di accettazione del progetto di ripartizione steso dal Segretario Relatore Dott. Angelo Gusmeri, con la sola variante del nuovo valore da applicarsi al Palazzo Comunale di Gorla Minore in L. 19000 come da decisione del Sottoprefetto (anzichè di L. 17.550 come disposto dal progetto), disponendo altresì per il ritocco in base a tale variazione delle risultanze attive e passive.

MA SE LA QUESTIONE TERRITORIALE E PATRIMONIALE POTEVA DIRSI RISOLTA, INIZIAVANO UNA SERIE DI VERTENZE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO PER LA SUDDIVISIONE ~~CONTRIBUITA~~, IN BASE AI BILANCI DEI DUE COMUNI SEPARATI E ALLE SPESE DA ESSI EFFETTUATE.

26/5 1926 TALI CONTROVERSIE DURAVANO FINO AL 1926 ED ESATTAMENTE FINO AL 26/5/1926

Si dá accenno delle principali questioni che i due Comuni già divisi, mettevano sul tappeto ricorrendo alle volte all'arbitrò per una definizione.

Il Sindaco di Gorla Maggiore Galmarini Martino si avvaleva molto dell'aiuto del sig; Enrico Castelli di Solbiate Olona che puntualizzava ogni questione segnalando al Sindaco tutte le manchevolezze che in materia amministrativa il Comune di Gorla Minore commetteva ai danni della ex frazione:

Quota di riparto dazie
Spese ospitaliere ecc.

Qui non è il caso di rinfocolare la polemica, ma di un importante documento è necessario fare cenno:

Il ricorso all'arbitrato.

1/4 1924

Dopo aver rilevato tutte le voci di disaccordo e averne presentato i motivi il documento ~~FAE~~ dice :

.....Gorla Maggiore si è diviso in un momento difficile ereditando un disavanzo di L. 20. mila E ciò è doloroso.

Gorla Minore ha beneficiato di uno stabile Municipale per l'irrisoria cifra di L. 19.000 ; Gorla Minore si è riservato il beneficio di pagare il conguaglio patrimoniale di L. 15,735 in 5 annualità e per di più con un anno di ritardo. Gorla Maggiore ha dovuto pagare in una sola rata il duo disavanzo che a ragion dovrebbe estinguere almeno nel modo identico usato da Gorla Minore per il patrimonio.

Ed ancora a trovare la posizione dei due Comuni basta accennare che Gorla Minore fino dal 1920 ha chiuso in avanzo, mentre il ns. Comune apporta nel 1923 un nuovo passivo di L. 10.000.==

Tutto questo se non ha valore strettamente parlando non deve però essere dimenticato. Non per un giudizio meno equo ma per provare che Gorla Maggiore rinuncia per spirito di accordo ad altre sue ragioni perchè il suo sacrificio sia ricambiato.

Il Sindaco.

WEBBY/923

27/3/1926 IL Sindaco scriveva all'Esattore Giacchetti che si rifiu-
 tava di firmare i verbali di chiusura del conto defini-
 tivo delle risultanze finali ~~del~~ 31/12/1926 che chiu-
 devano ~~con~~ un disavanzo di cassa di L. 2110.,87
 dando tempo 15 giorni ,dopodichè avrebbe trasmesso alla
 Prefettura gli atti relativi per i provvedimenti
 d'Ufficio (dovuto al precedente rifiuto di firmare i
 verbali richiesti anche dal Sindaco di Gorla Minore)

~~W205/XWX~~

26/5/1926 Il Sindaco di Gorla Maggiore = Galmarini= dichiarava
 chiusa ogni vertenza contabile in conformità agli
 accordi assunti, dichiarando che se vi erano state
 delle emissioni di mandati questi erano per partite che
 non avevano attinenza con precedenti partite

27.5.1926 al che il Sindaco di Gorla Minore (a firma V.Sindaco
 Giacchetti) si lamentava nuov=~~vamente~~ della mancata
 firma dell'esattore e pregava il sindaco di Gorla
 di provvedere con mezzi energici e assicurava allo
 stesso dell'emissione del mandato di L. 1459.== a
 saldo di ogni pendenza.

Con questo termina il fascicolo divisione del Comune
 di Gorla Maggiore da quello di Gorla Minore.